



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

*Ripartizione Affari Istituzionali e Negoziali, Didattica e Risorse Umane*

U.S.P.E.C.O.

**IL RESPONSABILE DELLA  
SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE**

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale ed in particolare l'art. 45 commi 1 e 4, ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...).”*;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** il Piano di raggiungimento dei requisiti ex art. 3 del DM 439/2013 per il periodo dall'a.a. 2022/2023 all'a.a. 2025/2026 della Scuola Superiore Meridionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 141/2022 approvato con delibera del Comitato Ordinatore n. 16 del 27/06/2022;
- VISTO** il Piano Strategico della Scuola Superiore Meridionale per il triennio 2024/2026 approvato dal Comitato Ordinatore nell'adunanza del 30 settembre 2024;
- VISTO** il PIAO della Scuola Superiore Meridionale (in forma semplificata) per il triennio 2025/2027 approvato con delibera del Comitato Ordinatore del 27 gennaio 2025;
- VISTO** il D.M. n.363/98 e in particolare l'art.7, rubricato *“Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico Sicurezza sul lavoro;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.22 del 31/03/2025 con la quale è stato approvato il *Regolamento per l'elezione della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza della Scuola Superiore Meridionale*;

## DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per l'elezione della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza della Scuola Superiore Meridionale*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile  
della Scuola Superiore Meridionale

***Prof. Arturo De Vivo***

***firmato digitalmente***

Ripartizione Affari Istituzionali e Negoziati, Didattica e Risorse Umane il Dirigente dott.ssa Francesca D'Oriano Unità organizzativa: Ufficio Segreteria del Rettore e del Direttore Generale, Procedure Elettorali, Comunicazione e Orientamento Capo Ufficio U.S.P.E.C.O <i>ad interim</i> : dott.ssa Angela Iervolino e-mail: <a href="mailto:a.iervolino@ssmeridionale.it">a.iervolino@ssmeridionale.it</a> Funzionario addetto: dott. Claudio Materiale e-mail: <a href="mailto:c.materiale@ssmeridionale.it">c.materiale@ssmeridionale.it</a>
---



**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELLE  
LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELLA SCUOLA  
SUPERIORE MERIDIONALE**

Approvato con Delibera del Comitato Ordinatore n.22 del 31/03/2025

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione delle/dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza della Scuola Superiore Meridionale.
2. Il numero dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza della Scuola Superiore Meridionale è stabilito in base al numero del personale dipendente conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008.
3. La Scuola Superiore Meridionale eleggerà un numero minimo di 2 rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza, un rappresentante del personale docente e ricercatore ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
4. Rientrano nella definizione di lavoratrici/lavoratori ai sensi dell'art.2, comma 4 del D.M. n.363/98, il personale docente, i ricercatori e il personale tecnico amministrativo dipendenti della Scuola.

## **Articolo 2 – Attribuzioni e Formazione**

1. Le attribuzioni delle/dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza della Scuola Superiore Meridionale sono previste dall'art. 50 del Decreto Legislativo 81/2008.
2. Il percorso di formazione e aggiornamento delle/dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza della Scuola Superiore Meridionale è disciplinato dall'art.37, commi 10 e 11, del Decreto Legislativo 81/2008.

## **Articolo 3 – Elettorato attivo**

1. Per l'elezione del rappresentante del personale docente e ricercatore, hanno diritto al voto tutti i professori di I fascia, di II fascia e i ricercatori in servizio presso la Scuola Superiore Meridionale alla data del provvedimento d'indizione, questi ultimi anche se in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca.
2. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, ha diritto al voto tutto il personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio presso la Scuola Superiore Meridionale alla data del provvedimento d'indizione.

3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui ai commi 1 e 2, sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che si trovano sospesi dal servizio con sentenza di condanna passata in giudicato o con provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

4. L'Amministrazione, per tramite dell'Ufficio competente, provvederà alla verifica dei requisiti relativi all'elettorato attivo.

5. Gli elenchi dell'elettorato attivo sono determinati all'atto dell'indizione delle elezioni e sono resi pubblici mediante la pubblicazione sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola Superiore Meridionale.

#### **Articolo 4 – Elettorato passivo**

1. Per l'elezione del rappresentante del personale docente e ricercatore, l'elettorato passivo è costituito dai professori di I fascia, di II fascia, e ricercatori, ad eccezione dei ricercatori in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, nonché dei ricercatori a tempo determinato il cui contratto, alla data di indizione delle elezioni, abbia una durata residua inferiore a dodici mesi.

2. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo l'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo, ad eccezione del personale a tempo determinato in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi della normativa vigente e quello il cui contratto, alla data di indizione delle elezioni, abbia una durata residua inferiore a dodici mesi.

3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui ai commi 1 e 2, sono esclusi dall'elettorato passivo anche il personale sospeso dal servizio in quanto destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato o di provvedimento disciplinare, nonché il personale il cui contratto sia stato sospeso cautelativamente nelle more dell'espletamento di un procedimento penale o disciplinare.

4. L'Amministrazione, per tramite dell'Ufficio competente, provvederà alla verifica dei requisiti relativi all'elettorato passivo.

#### **Articolo 5 – Elezioni**

1. Le elezioni, per la cui validità non è richiesto un quorum, sono indette con decreto del Rettore.

2. Il decreto di indizione reca in allegato il manifesto elettorale, l'elenco dell'elettorato attivo e passivo, il modulo di presentazione delle candidature.
3. L'elenco di cui al precedente comma 2 può essere aggiornato per cause sopravvenute con decreto del Rettore da emanarsi non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni. L'eventuale rettifica materiale dell'elenco citato è ammessa in ogni tempo prima dell'inizio delle votazioni.
4. Il manifesto elettorale di cui al precedente comma 2 indica l'ubicazione del Seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento delle votazioni, le modalità di svolgimento della procedura e di presentazione delle candidature.
5. Le candidature sono rese pubbliche mediante avviso pubblicato sull'Albo ufficiale on-line della Scuola almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
6. Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure telematici, atti a garantire la segretezza del voto secondo quanto indicato nel decreto di indizione delle elezioni.
7. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validamente espressi, sino alla concorrenza dei posti da coprire; a parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio; in via residuale il candidato con maggiore età anagrafica.

### **Articolo 6 – Seggio Elettorale**

1. Con decreto del Direttore Generale è costituito un unico Seggio elettorale almeno tre giorni prima dell'inizio delle votazioni.
2. Il Seggio è composto da almeno tre componenti, tra cui il Presidente, scelti fra coloro che appartengono all'elettorato attivo. Non può far parte del Seggio elettorale chi si presenta come candidato. Le funzioni di Presidente del Seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal componente di Seggio avente una maggiore anzianità di servizio. L'ufficio di componente di Seggio è obbligatorio. Il rifiuto è ammesso esclusivamente in caso di giustificato motivo da comunicare entro due giorni dal ricevimento della proposta di incarico. Eventuali sostituzioni sono disposte con decreto del Direttore Generale. Nel corso delle operazioni elettorali, in caso di necessità e urgenza, spetta al Presidente di Seggio provvedere alle sostituzioni, dandone atto nel verbale.
3. È redatto processo verbale di tutte le operazioni effettuate dal Seggio, sottoscritto dal Presidente e dai componenti.

### **Articolo 7 – Funzioni e responsabilità del Seggio**

1. Il Seggio presiede alla regolarità delle operazioni di voto.

2. Il Seggio delibera, con competenza esclusiva, su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.

### **Articolo 8- Esercizio del voto**

1. Il voto è libero e segreto.
2. Ciascun elettore/elettore può esprimere una sola preferenza.

### **Articolo 9 - Adempimenti preliminari**

1. Il competente Ufficio della Scuola Superiore Meridionale provvede allo svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari atti a garantire lo svolgimento delle votazioni.
2. Il Seggio si insedia in un idoneo locale, individuato nel provvedimento di indizione, in modo che sia sempre garantita la segretezza del voto, almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio delle votazioni per lo svolgimento delle operazioni preliminari. Nell'ipotesi di votazioni mediante strumenti cartacei, all'interno del locale sono collocate le urne per la raccolta delle schede e una o più cabine elettorali. In tal caso le schede elettorali sono autenticate mediante l'apposizione del timbro della Scuola Superiore Meridionale e vidimate dal Presidente del Seggio.

### **Articolo 10 - Operazioni elettorali**

1. Le operazioni di voto attraverso modalità cartacee si svolgono secondo i seguenti adempimenti:
  - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo;
  - b) accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Gli estremi del documento di identificazione utilizzato e la firma dell'elettore sono annotati su apposito elenco.
  - c) consegna della scheda all'elettore, che esprimerà il voto in cabina, utilizzando la matita copiativa o la penna fornita.
  - d) chiusura della scheda da parte dell'elettore e introduzione della stessa nell'urna predisposta.
2. Nel locale del Seggio è consentita la sosta esclusivamente agli elettori per il solo tempo necessario alle operazioni di voto. Allo scadere dell'ora di

chiusura delle urne, sono ancora ammessi a votare quanti siano eventualmente presenti nel locale.

3. Le operazioni di voto attraverso modalità telematiche si svolgono secondo gli adempimenti descritti nel decreto di indizione e nel manifesto elettorale allegato a quest'ultimo.

### **Articolo 11 - Operazioni di scrutinio**

1. Dopo la chiusura delle votazioni, il Seggio procede a dar corso alle operazioni di scrutinio ed alla verifica della congruenza di tutti i dati.

2. Il Seggio redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dai componenti del Seggio elettorale.

### **Articolo 12 – Proclamazione eletti**

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Seggio rende noti i risultati al corpo elettorale attraverso affissione all'Albo on-line della Scuola Superiore Meridionale e, decorso il termine perentorio per la presentazione di eventuali reclami alla Commissione elettorale, di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento, il Rettore, con proprio decreto, pubblicato sull'albo on-line e sul sito web della Scuola proclama gli eletti e li nomina nella carica rappresentativa.

2. Con il decreto di cui al primo comma sono approvate anche le graduatorie elettorali; in caso di parità di voto, la precedenza è data al candidato eletto con maggiore anzianità di servizio e solo in subordine, in caso di ulteriore parità, sarà applicato il criterio della maggiore età anagrafica.

### **Articolo 13 – Mandato**

1. Il mandato delle/dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni al termine del quale le lavoratrici e i lavoratori possono essere rieletti senza limite alcuno.

### **Articolo 14 – Incompatibilità e decadenza**

1. Il mandato di RLS è incompatibile con la posizione e le funzioni di datore di lavoro, anche qualora siano esercitate per delega ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n.81/2008; con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d) del predetto decreto legislativo; con la qualifica di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione; con la carica di membro del Consiglio di amministrazione, del Senato Accademico, nonché negli ulteriori casi previsti dalla vigente normativa.

2. In caso di cessazione anticipata dei componenti eletti, subentrerà il primo dei non eletti nell'ambito della graduatoria finale di riferimento per lo scorcio restante del mandato, purché ancora in possesso dei requisiti. Una volta esaurita la graduatoria, si provvederà all'indizione di nuove elezioni nel termine di 30 giorni dall'avvenuta cessazione.

### **Articolo 15 - Commissione elettorale**

1. La Commissione Elettorale è nominata con decreto del Rettore, resta in carica per due anni ed è composta da:

- un professore oppure, in assenza, da un ricercatore della Scuola;
- un dirigente della Scuola;
- un'unità di personale tecnico-amministrativo della Scuola.

2. La Commissione Elettorale ha il compito di pronunciarsi sui vizi di legittimità inerenti le questioni: sull'elettorato attivo o passivo; sulla composizione del Seggio elettorale; sulle operazioni di voto e di scrutinio; sui risultati elettorali; sulla proclamazione dei risultati elettorali. Il reclamo, adeguatamente motivato e inviato a mezzo pec, è proposto da chiunque abbia interesse nel termine perentorio di due giorni decorrenti dalla data di affissione dei risultati elettorali all'Albo Ufficiale on-line della SSM.

La proposizione del reclamo non sospende il procedimento elettorale, salva diversa determinazione della Scuola. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro cinque giorni dalla data di ricezione della pec di reclamo, dandone notizia all'istante.

3. Nella sola ipotesi relativa a vizi di legittimità inerenti le questioni sull'elettorato attivo o passivo, la Commissione elettorale può chiedere al Rettore di rinviare la data di svolgimento delle votazioni, oggetto di reclamo. In tal caso il Rettore provvede a stabilire una nuova data delle votazioni, non oltre 15 giorni dalla data indicata nel decreto di indizione.

### **Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto prescritto dallo Statuto della SSM e dai suoi regolamenti, in particolare, al *Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Scuola Superiore Meridionale*; nonché alla normativa nazionale vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Ai sensi dell'art. 45 comma 1 dello Statuto, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del decreto-legge n.22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020) le funzioni e i compiti degli organi riportati nel

presente regolamento sono assicurate dal Comitato Ordinatore. In attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, la sottoscrizione degli atti relativi all'attuazione delle attività ivi individuate ed ogni altra specifica ulteriore attività disposta su mandato del Comitato Ordinatore, ivi compresa l'assunzione di provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica di quest'ultimo, sono assunte con provvedimento del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale. Pertanto, in virtù del quadro normativo sopra richiamato, fino alla costituzione degli organi richiamati nel presente regolamento, gli atti demandati agli organi collegiali della Scuola sono assunti dal Comitato Ordinatore e gli atti ed i provvedimenti emanati da organi monocratici non ancora designati sono assunti dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale.

### **Articolo 17 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento viene emanato con decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line della Scuola.